

	Presidente	Marco Mazzone Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 63 del 13 settembre 2023

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/597360/2023).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzone Nicoletti		X
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Vice-Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di XXXXXXXXXXXX del 28/03/2023 acquisita con protocollo n. 0086153 del 28/03/2023;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente con svariate telefonate intercorse con il call-center di Windtre, segnala, a febbraio 2022, che con la sostituzione Kasko del Samsung Galaxi Note 10+5G del 5/10/2019 (a seguito rottura del display) gli veniva fornito un rigenerato Samsung Galaxi Note 10 Plus che non aveva il 5 G, come il sostituito oltre a non essere provvisto di cuffiette e pennetta. Purtroppo se ne accorgeva solo al momento in cui gli serviva il 5G, cioè verso la fine del 2021, da quando la sua zona è stata servita dal 5G. Si reca al negozio Wind Tre del Centro Commerciale Brentelle dove uno degli operatori, dopo un controllo, ha riscontrato che il terminale non è 5G. Ha subito contattato il 1928 segnalando il fatto più volte senza avere alcun riscontro. Nell'ultima telefonata in data 17/11/2022, l'operatrice gli consiglia di inviare un reclamo a mezzo Pec che ha subito inviato e che allega. Alla Pec di reclamo è stata fornita una risposta standard a mezzo Pec con la quale veniva comunicato che Wind non riscontrava irregolarità. L'utente quindi chiede: i. che il terminale Samsung Galaxi Note 10 Plus rigenerato, venga sostituito con un Samsung Galaxi Note10 Plus con 5 G, che sopporti due SIM, come da contratto (XXXXXXX - XXXXXX); ii. in alternativa, chiede un rimborso che gli permetta di acquistare un telefono con le caratteristiche promesse nel contratto, considerando che il primo telefono è stato acquistato per € 1.130,00= (iva compresa).

2. La posizione dell'operatore

In primis, la Scrivente specifica che le richieste avanzate tramite il presente procedimento GU14 esulano da quanto espressamente precisato e previsto dall'Autorità nelle “Linee Guida In Materia Di Risoluzione Delle Controversie Tra Utenti Ed Operatori Di Comunicazioni Elettroniche.” L'istanza deve essere inoltre rigettata in quanto non adeguatamente motivata e provata: l'istante non fornisce difatti alcuna prova di quanto avvenuto e della asserita responsabilità della convenuta. A tal proposito, la Delibera Agcom n. 70/12/CIR ha stabilito, in materia di onere della prova che “La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente (...).” E ancora, la Delibera Agcom n. 3/11/CIR, in materia di malfunzionamento, ha stabilito che “Qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa il malfunzionamento dell'utenza, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'“an”, il “quomodo” ed il “quantum” del verificarsi del malfunzionamento non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo”. Si richiama recente determina direttoriale AGCOM 96/17/DTC. in cui si osserva che “la documentazione depositata al fascicolo dall'utente non prova la sussistenza dei disservizi oggetto di controversia. In particolare atteso che secondo un principio giuridico di carattere generale (articolo 2697 del codice civile) colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, nel caso di specie l'istante che chiede la corresponsione dell'indennizzo per malfunzionamento del servizio voce non prova, neanche per presunzione, che lo stesso si è verificato. ...”. Interessante al riguardo la Sentenza del GDP di Roma n° 40408/16. Si richiamano altresì i principi fondamentali del processo civile, in particolare della difesa e del contraddittorio, disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che il giudice debba decidere iuxta alligata et probata, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti, e che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, principi, quindi, che non risultano essere stati rispettati da controparte. Alcune prove sono state, altresì, fornite dall'attuale ricorrente di alcuno dei disservizi lamentati. E' necessario provare i danni subiti dal singolo utente a seguito del disservizio imputato al gestore telefonico, non essendo sufficiente far riferimento ad un fatto notorio. In altre parole, nel caso che qui ci occupa, qualora si dimostrasse la totale assenza di linea del gestore telefonico

convenuto, occorrerebbe dimostrare i danni subiti dal singolo, che allo stato non sono stati forniti. Vedasi GDP Caulonia- Sentenza di rigetto n° 93/2015 e le Determine di rigetto del Corecom Campania riferite ai procedimenti n. GU14/415501/2021 e n. GU14/387534/2021 oltre alla DELIBERA N. 7 (GU14/310594/2020) del Corecom Calabria. Anche in una recentissima determina di rigetto del Corecom Campania GU14/578778/2023 - si legge: “[...] le mancate allegazioni documentali della parte istante, non hanno consentito la verifica di quanto richiesto, in quanto l'utente non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c.”. Ricostruzione della vicenda contrattuale In data 17/10/2019, a fronte della sottoscrizione del relativo contratto, veniva attivata la sim in portabilità XXXXXXXX con piano tariffario Super Unlimited in abbinamento a un terminale Samsung Galaxy Note 10+ avente IMEI XXXXXXXX con opzione KASKO. In data 04/06/2021 il cliente richiedeva la sostituzione del suddetto terminale Samsung Galaxy Note 10+ con IMEI XXXXXXXXXX per rottura display. Prontamente la convenuta effettuava la sostituzione con altro terminale di pari modello avente IMEI XXXXXXXXXX (Allegato 3). In data 17/11/2022 il cliente inviava una PEC per lamentare che il terminale Samsung Galaxy Note 10+ ricevuto in sostituzione nel 2021 non supportava la tecnologia 5G, a differenza di quello precedentemente in possesso, a suo dire; richiedeva quindi una nuova sostituzione con un terminale che supportasse il 5G (Allegati 4 e 5). Poste in atto le dovute verifiche, si rilevava innanzitutto che l'IMEI XXXXXXXXXX era stato cessato in data 31/03/2022. Inoltre si rilevava che il terminale inviato al cliente in sostituzione era analogo a quello precedente, sia per modello sia per caratteristiche. A tal proposito, l'assistenza KASKO, di cui il cliente aveva usufruito, prevedeva proprio che il prodotto non funzionante potesse essere sostituito con uno nuovo dello stesso modello o rigenerato come nuovo. In caso di impossibilità, la sostituzione poteva avvenire con altro modello di pari caratteristiche, o superiori, accompagnato da batteria e carica batterie, se diversi da quelli in possesso del Cliente. Atteso quindi che il terminale inviato in sostituzione al sig. XXXXX era analogo a quello precedente - per modello e caratteristiche - la contestazione del cliente pervenuta con PEC del 17/11/2022 veniva ritenuta non fondata; in riscontro al reclamo, si provvedeva ad inviare email di risposta in data 06/12/2022. In data 02/03/2023 la sim con numerazione XXXXXXXXXX veniva cessata per passaggio ad altro gestore; ad oggi il cliente risulta essere titolare di altre utenze. Al momento presenta un saldo aperto di euro 246,13 riferito a fattura già scaduta n. 2023F000325892 e fattura in scadenza n. 2023F000609920 (Allegati 9, 10, 11) relative sia alla numerazione XXXXXXXXXX sino al 02/03/2023 sia ad altre numerazioni. Nel merito L'utente riferisce di aver richiesto nel 2019 il cellulare Samsung Galaxy Note 10+, in vendita rateizzata, asserendo che tale apparato era abilitato alla tecnologia 5G. Effettuate le opportune verifiche, è emerso che il terminale Samsung Galaxy Note 10+ richiesto tramite regolare contratto (presente in atti) e consegnato al cliente nel 2019 non supporta il 5G. Ciò quanto rilevabile anche dalla scheda tecnica che si allega alla presente memoria relativa proprio al terminale consegnato nell'anno 2019 (Allegato 12). Ad ogni modo l'utilizzo di un apparato in 5G è sempre subordinato alla configurazione della sim in 5G e alla relativa copertura di zona. A seguito di rottura display, preso atto della lamentela del cliente, nel giugno 2021, la convenuta si era prontamente attivata per inviare un terminale in sostituzione: trattavasi di terminale di pari caratteristiche rispetto a quello posseduto dal cliente. Ad abundantiam si precisa che il terminale abilitato al 5G è il modello successivo che riporta la dicitura Samsung Galaxy Note 10 5G (Allegato 13), mentre nel contratto del cliente (allegato in atti) era indicato un cellulare Samsung Galaxy Note 10+. Come previsto dall'assistenza KASKO quindi la convenuta sostituiva il cellulare in questione con uno di pari caratteristiche! Per completezza si richiama la Garanzia Convenzionale o commerciale (art. 133 del Codice del Consumo) che consente al Proprietario di un prodotto di telefonia usato o nuovo di richiedere, direttamente alla Società che ha emesso il Certificato/Contratto di garanzia, la prestazione o l'intervento tecnico, evidenziato e promesso nella garanzia stessa, ovvero nella dichiarazione di garanzia.

Questi servizi di Garanzia, non sostituiscono, la Garanzia Legale di Conformità – D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 Codice del Consumo – la quale, diversamente dalla Garanzia Convenzionale, non è un patto concordato e volontario, ma è intrinseca nel contratto di vendita. La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss.) e tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all'uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato. Il consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del bene, anche se diverso dal produttore. In presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da

parte del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. Il dealer quindi deve prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato - che il venditore abbia sostenuto per la verifica; riscontrato il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore. Alla luce delle suesposte argomentazioni, è evidente che la convenuta si è adoperata al fine di evadere la richieste dell'utente in linea con quanto previsto dalle condizioni di contratto e dall'assistenza Kasko; alcuna responsabilità potrà pertanto esserle imputata. Giova altresì evidenziare che la sostituzione del cellulare è stata richiesta (e avvenuta) nel giugno 2021 ma solo nel novembre 2022, e mai prima di allora, il cliente ha inoltrato reclamo per lamentare che il terminale sostituito non rispondeva alle stesse caratteristiche del precedente e che non supportava il 5G!!! A tal proposito, in base alle CGC all'art. 7.1 "Eventuali reclami riguardanti ogni aspetto del rapporto contrattuale e/o la fornitura del Servizio dovranno essere inoltrati a Wind Tre S.p.A. mediante comunicazione con ogni mezzo, e relativa conferma con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell'evento. Wind Tre S.p.A. fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua ricezione. I reclami relativi a disservizi di natura eccezionale e generalizzata di particolare complessità tecnica della rete dovranno essere confermati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 45 giorni dalla chiusura del disservizio. Wind Tre S.p.A. esaminerà il reclamo e fornirà risposta al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del medesimo [...] Anche i reclami in merito agli importi fatturati dovranno essere inoltrati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura, con l'indicazione delle voci e degli importi contestati. Qualora il reclamo sia riconosciuto fondato, Wind Tre S.p.A. compenserà gli importi non dovuti dalla prima fattura successiva. Resta inteso che, anche in caso di reclamo, gli importi contestati dovranno essere pagati per intero entro il termine indicato nella fattura contestata. Anche la Carta Servizi all'art. 10 prevede: "I Clienti Business hanno il diritto di presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, relativamente agli importi addebitati in fattura o sul credito residuo per iscritto, per telefono (contattando il Customer Care ai numeri 139/1928), accedendo all'Area Clienti di WINDTRE BUSINESS o attraverso APP "WINDTRE BUSINESS" (area riservata ai Clienti registrati), o lettere raccomandate A/R a Wind Tre S.p.A. Servizio Clienti 1928 Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano e/o Wind Tre S.p.A. Servizio Clienti 139 Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano - e/o agli indirizzi PEC CustomerCareWindTreBusiness@pec.windtre.it entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura contestata, salvo che tale fattura sia arrivata in ritardo e che tale circostanza sia dimostrabile". Si ribadisce che nel caso di specie mai alcun reclamo risulta inviato alla convenuta né allegato in atti entro il termine di 45 giorni. Come da delibera 179/03 CONS, è opportuno rilevare che la segnalazione è elemento indispensabile affinché l'operatore telefonico possa essere a conoscenza di un eventuale disservizio che colpisce una delle migliaia di utenze dallo stesso gestito. L'assenza di reclami esime l'operatore telefonico da ogni tipo di responsabilità. Orientamento, quest'ultimo, confermato da diverse delibere AGCOM (69/11/CIR; 9/12/CIR; 34/12/CIR; 38/12/CIR; 113/12/CIR; 127/12/CIR; 130/12/CIR) le quali hanno affermato che : "Non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore per malfunzionamenti alla linea qualora l'utente non provi di aver inoltrato un reclamo all'operatore. Infatti, in assenza di un reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e né può, quindi provvedere alla sua risoluzione ". Tale posizione è stata convalidata anche da recentissime determina n. 64/16- 73/16- 79/16 – 395/16- 42/18 emessa da Codesta Autorità, con la quale ha confermato che la mancanza di reclami esime la società convenuta da ogni tipo di responsabilità, e pertanto nessun indennizzo può essere riconosciuto all'utente. Non solo non appare l'esistenza di reclami scritti indirizzati alla società convenuta prima del 04/08/2022, parimenti non risulta agli atti alcun elemento che possa ricondursi neanche, ad eventuali reclami telefonici: se è pur vero, infatti, che il reclamo può essere effettuato telefonicamente al servizio clienti, è altrettanto vero che ad ogni reclamo telefonico viene assegnato un codice identificativo che viene immediatamente comunicato all'utente, sia al fine della tracciabilità, sia al fine di ottenere aggiornamenti sullo stato del medesimo

(Co.Re.Com Umbria Delibera n. 13/2018). Nel caso che ci occupa non è stato allegato alcun elemento atto a fondere la verosimiglianza del reclamo telefonico. Tantomeno il cliente ha mai inoltrato istanze ex art. 5 del Regolamento, sul punto si è espresso il Corecom Emilia-Romagna con la Delibera n. 8/2021, rigettando le richieste avanzate nel formulario in virtù dell'assenza di un'istanza ex art. 5. Di seguito la motivazione: "[...] Deve infatti rilevarsi che, qualora si verificassero sospensioni del servizio, contestualmente alla presentazione dell'istanza di conciliazione o di definizione della controversia o in caso di pendenza di una di queste istanze presso il Corecom, l'utente è tenuto ad attivare uno specifico procedimento d'urgenza [...]. Rispetto alla fattispecie in esame, l'istante avrebbe dovuto quindi procedere nel modo anzidetto e non già limitarsi ad avanzare tale richiesta esclusivamente in sede di Formulario GU14. Si richiama a tal proposito la regolamentazione Agcom che esclude ogni forma di indennizzo nel caso in cui l'utente non lo segnali tempestivamente l'eventuale disservizio; l' art 14 comma 4 delibera 358/22/CONS "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Si ricordi che nella delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. La Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 21 novembre 2011, n.24406 ha elaborato una massima che vale qui la pena richiamare: "In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma, c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno".

Ferme quindi le eccezioni in rito, in considerazione inoltre di tutto quanto sopradescritto, argomentato e documentato, si insiste nel richiedere il rigetto di qualsivoglia richiesta avanzata da parte istante tramite il presente procedimento. Windtre chiede, quindi, il rigetto di tutte le richieste proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolite indicate, di credito certo, liquido ed esigibile.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste del ricorrente non possano trovare accoglimento per le seguenti motivazioni:

Dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame del contratto sottoscritto in data 20.09.2019 dal ricorrente, si evince in modo inequivocabile che il terminale abbinato al relativo profilo tariffario, è un *Samsung Galaxy Note 10 Plus*.

Dalla scheda tecnica allegata in atti, che trova altresì conferma nella scheda prodotto rinvenibile nel sito ufficiale Samsung, si rileva che il terminale acquistato nel 2019 dall'utente non supportava la tecnologia 5G. L'assistenza KASKO, collegata al contratto, unitamente alla normativa di settore vigente (art. 128 e ss. del Codice del Consumo) prevedono espressamente che in presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso senza addebito di spese. Il fatto che Windtre, come del resto confermato dallo stesso utente, abbia provveduto tempestivamente a sostituire il prodotto difettoso con uno avente le stesse caratteristiche tecniche, dimostra che il gestore ha correttamente osservato le prescrizioni normative richiamate, di tal chè alcuna responsabilità può essergli attribuita.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto della presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXX nei confronti di Windtre s.p.a
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Dott. Maurizio Santone

Il Vice-Presidente
Fto(*) Dott. Fabrizio Comencini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.